

Servizio Demanio Marittimo

Registro Ordinanze n. 119 del 01/07/2021

ORDINANZA

OGGETTO: INTEGRAZIONE ALL'ORDINANZA N. 90 DEL 06/05/2021 AD OGGETTO "MODIFICA ALLA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' BALNEARI PER LA STAGIONE BALNEARE 2021 CON RIFERIMENTO ALLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'EMERGENZA COVID 19"

IL DIRIGENTE

PRESO ATTO dello Statuto Comunale e dei regolamenti locali applicabili;

RICHIAMATO l'art. 40 dello Statuto Comunale;

RICHIAMATI:

- l'Ordinanza del Dirigente dell'Area Gestione Territorio e Demanio del Comune di Loano n. 13/2015, avente ad oggetto "Disciplina delle attività balneari";
- l'Ordinanza del Dirigente dell'Area Gestione Territorio e Demanio del Comune di Loano n. 120 del 04/06/2021 ad oggetto "Modifica alla disciplina delle attività balneari per la stagione balneare 2020 con riferimento alle disposizioni relative all'emergenza Covid 19 e modifica all'art. 11 "spiagge per cani";
- la D.G.R. n. 330 del 23/04/2021 ad oggetto "Disposizioni in materia di utilizzo delle aree demaniali marittime per il rilascio di concessioni temporanee per occupazione aree a servizio degli operatori economici limitatamente all'anno 2021;
- la D.G.R. n. 374 del 30/04/2021 ad oggetto "Disposizioni in materia di utilizzo delle aree demaniali marittime per stabilimenti balneari, spiagge libere attrezzate e spiagge libere limitatamente alla stagione balneare 2021";
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Liguria n. 20 del 30/04/2021 ad oggetto "Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 relative alla attuazione sul territorio della Regione Liguria delle disposizioni di cui al Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52";

- le linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive redatte dalla Conferenza delle Regioni, richiamate dall'Ordinanza regionale sopra citata;
- l'Ordinanza del Dirigente dell'Area Gestione Territorio e Demanio del Comune di Loano n.
 90 del 06/05/2021 ad oggetto "Modifica alla disciplina delle attività balneari per la stagione balneare 2021 con riferimento alle disposizioni relative all'emergenza Covid 19";

VISTA la Delibera di Giunta comunale 55 del 23/06/2021, "Personale - Approvazione progetto di potenziamento del servizio di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale – Estate e sicurezza 2021", con cui il Servizio Demanio Marittimo ha ricevuto indirizzo in merito alla modifica dell'ordinanza 90 del 06/05/2021;

ORDINA

il rispetto delle seguenti disposizioni:

ART. 1 - DIVIETO SULLE SPIAGGE LIBERE

È vietato riservare il posto a sé o ad altri lasciando sulla spiaggia libera teli, sdraio, ombrelloni o altro materiale.

La violazione del presente divieto è punita con la sanzione pecuniaria da 25 a 500 euro.

È prevista inoltre la seguente sanzione accessoria: sequestro finalizzato alla confisca del materiale utilizzato per commettere il comportamento illecito.

ART. 2 - DISPOSIZIONI FINALI

Le misure di cui sopra valgono esclusivamente per la stagione balneare 2021.

Restano valide tutte le disposizioni dell'Ordinanza balneare n. 13/2015 e ss. mm. e ii. e n. 90 del 06/05/2021, laddove non si pongano in contrasto con le norme derogatorie oggetto della presente ordinanza.

I Concessionari/Gestori degli stabilimenti balneari, delle colonie e delle spiagge libere attrezzate devono esporre al pubblico, agli ingressi, in luogo ben visibile e per tutta la durata di apertura, la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio informatico del Comune sarà trasmessa agli Uffici Marittimi competenti per territorio ed alla Polizia Municipale per l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa.

La presente ordinanza entrerà in vigore dal momento della sua pubblicazione all'albo pretorio online.

AVVERTE

ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120

giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Il Dirigente

dott. ALDO CABALLINI

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005